



COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza V. Emanuele II, 279 – CAP 45021 – Tel. 042553671 – Fax 042553678

SETTORE TECNICO

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente-Ecologia

U.O. AMBIENTE - ECOLOGIA

Prot. n. 2012/0012545

Badia Polesine, lì 12.09.2012

ORDINANZA

REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE SU SOMMITA' E STRADE ARGINALI DEL FIUME ADIGE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che il Comune di Badia Polesine risulta concessionario:

- del tronco di sommità arginale in dx del fiume Adige, nella tratta compresa fra gli stanti 0-74, nonché di 19 rampe arginali;
- di aree demaniali nel Capoluogo e nella frazione di Villa d'Adige per valorizzazione turistico ambientale (attracco fluviale, aree di sosta attrezzate, torretta di osservazione, cartelli di segnalazione turistica, aree golenali);

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende procedere, in collaborazione con il Genio Civile di Rovigo, alla limitazione del transito veicolare sulle sommità e rampe arginali del fiume Adige mediante la posa di barriere;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 18227 di protocollo del 24.10.2005 con la quale è stata regolamentata la circolazione dei veicoli a motore sulle strade arginali e nelle aree golenali poste in destra del fiume Adige, ricadenti nel territorio Comunale;

Considerato che l'ambito del Sostegno Bova-Adigetto è interessato dall'attracco fluviale per l'approdo canoistico e ormeggio imbarcazioni, facente parte dell'itinerario turistico "Il Fiume e l'Abbazia", pensato e realizzato per una sua valorizzazione turistica;

Ritenuto di regolamentare la fruizione pubblica della zona, per l'utilizzo delle strutture in essere, in relazione alle finalità che si sono volute sostenere e tutelare, disciplinando la circolazione veicolare sulle sommità e rampe arginali del fiume Adige;

Sentiti il Corpo Forestale dello Stato e il Genio Civile di Rovigo;

Vista la nota del Corpo Forestale prot. N. 26 del 17.05.2012;

Viste la L.R. 14/1992, la DGRV n. 341 del 6.03.2012;

Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Il **divieto di transito**, lungo le sommità e rampe arginali, golene, del Fiume Adige, nel territorio comunale di Badia Polesine, a tutti i veicoli a motore, così come individuati dall'art. 47 del Codice della Strada.

In **deroga** al divieto è ammesso il transito a:

- a. **veicoli**, muniti di apposito contrassegno (conforme al modello riportato all'allegato A1 della Dgrv n. 341/2012):
 - per accedere all'attracco fluviale, per l'annuale sagra degli aquiloni, limitatamente ai tratti indicati nell'allegata planimetria;
 - per i lavori agricoli e forestali e nelle opere idraulico forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati in tali aree, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili;
 - a servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno;
 - per chi debba transitare per motivi professionali;
 - autorizzati per manifestazioni;
 - manifestazioni varie organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;

- b. **velocipedi** per attività cicloescursionistiche, ricreative e sportive;

Contestualmente all'entrata in vigore della presente Ordinanza cessano di avere validità tutte le precedenti disposizioni con la stessa incompatibili (*Ordinanza Dirigenziale prot. n. 18227 del 24.10.2005*).

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore con la posa dei prescritti segnali stradali a cura dei competenti uffici comunali.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. 31 marzo 1992, n. 14 e successive integrazioni e modificazioni.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente, ai sensi della legge 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data del presente atto. Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Patrizio Trivellato

- Albo Pretorio - Sede
- Settore Tecnico – LL.PP. Sede
- Comando Polizia Locale
- Comando Stazione Carabinieri
- Comando Distaccamento Polstrada
- Comando Corpo Forestale dello Stato – Trecenta (RO)
- Genio Civile - Rovigo
- Amministrazione Provinciale – Rovigo
- Prefettura
- Vigili del Fuoco
- Consorzio di Bonifica Adige Po